

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 21 novembre 2011 (OR. en)

17300/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0338 (NLE)

> **AELE 57 EEE 52 UD 327**

PROPOSTA

| Mittente: | Commissione europea |
|----------------|--|
| Data: | 17 novembre 2011 |
| n. doc. Comm.: | SEC(2011) 1363 definitivo |
| Oggetto: | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: SEC(2011) 1363 definitivo

1s IT DG K 2

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 17.11.2011 SEC(2011) 1363 definitivo

2011/0338 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione comunitaria nell'accordo SEE.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende istituire un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e definire il suo regolamento interno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 10 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009² al fine di aggiungervi il capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.
- (2) L'articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.
- (3) L'articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del capo II bis del protocollo 10 e di accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto capo e degli allegati I e II del protocollo citato,

_

GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla prevista istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a,

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

in merito all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l'attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso: "l'accordo"), in particolare gli articoli 92 e 94, paragrafo 3, e l'articolo 9 septies, paragrafo 1, del protocollo 10 dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 10 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009³ al fine di aggiungervi il capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.
- (2) L'articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.
- (3) L'articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del capo II bis del protocollo 10 e di accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto capo e degli allegati I e II del protocollo citato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. È istituito un gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza, di seguito "il gruppo di lavoro", per garantire il controllo dell'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza doganale del capo II bis del protocollo 10 dell'accordo SEE e per accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto capo e degli allegati I e II del protocollo citato.
- 2. Il gruppo di lavoro svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno specificato nell'allegato della presente decisione.

³ GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

3. Il gruppo di lavoro riferisce al sottocomitato congiunto I sulla libera circolazione delle merci, come indicato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento interno del Comitato misto SEE⁴.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

.

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE, GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

^{* [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO SULLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

Articolo 1

Composizione

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione europea, degli Stati EFTA e, se necessario, da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Funzioni

- 1. Il gruppo di lavoro valuta l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza definite nella normativa delle parti contraenti. In particolare, controlla l'attuazione della normativa sulle dichiarazioni preliminari all'arrivo e alla partenza, sui controlli doganali di sicurezza e sulla gestione dei rischi e della normativa sugli operatori economici autorizzati. Si scambia anche informazioni sulle modifiche alla normativa in questione.
- 2. Il gruppo di lavoro discute le necessarie modifiche tecniche al capo II bis del protocollo 10.
- 3. Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro organizza una riunione di un gruppo di esperti per discutere una questione specifica. Riesamina inoltre le procedure amministrative delle parti contraenti. A tal fine, può decidere di organizzare visite in loco.
- 4. Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione giudicata pertinente per l'attuazione delle misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis del protocollo 10.

Articolo 3

Presidenza

Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute alternativamente per periodi di sei mesi da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante di uno degli Stati EFTA a cui si applica il capo II bis del protocollo 10.

Articolo 4

Riunioni

- 1. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente e almeno una volta all'anno.
- 2. Le riunioni si svolgono a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo deciso dal presidente del gruppo di lavoro.
- 3. La presidenza convoca le riunioni del gruppo di lavoro. Gli inviti alla riunione sono inviati ai partecipanti di cui all'articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi urgenti, gli inviti possono essere inviati in un termine più breve.
- 4. La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l'inglese.
- 5. Salvo decisione contraria, le riunioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Ordine del giorno

- 1. La presidenza stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L'ordine del giorno provvisorio è inviato ai partecipanti di cui all'articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
- 2. Le parti contraenti possono chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno per iscritto al presidente o il giorno della riunione, prima che l'ordine del giorno sia adottato.

Articolo 6

Verbale

- 1. Il processo verbale di ogni riunione del gruppo di lavoro viene stilato sotto la responsabilità del presidente. Nel verbale, per ogni punto all'ordine del giorno, figurano le raccomandazioni e/o le conclusioni del gruppo di lavoro.
- 2. Il progetto di verbale è trasmesso alle parti contraenti e approvato entro venti giorni lavorativi dalla riunione.

Articolo 7

Spese

I rappresentanti delle parti contraenti e gli esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea si fanno carico di tutte le spese sostenute per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro.